

TI_GERICHTE 42.2024.40 vom 5. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.40

FR: TI_GERICHTE 42.2024.40 du 5 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2024.40 del 5 ottobre 2023

Erwägungen

E. 1

Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 1.8

e doc. I). Ora, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, se solo una decisione dell'USSI fosse stata notificata al ricorrente e se si fosse trattato di quella relativa alle prestazioni Las per il periodo giugno-agosto 2023, innanzitutto, non trova spiegazione il fatto che il legale, già nel reclamo interposto il 12 ottobre 2023, non si sia attivato nel sollecitare l'emissione di un provvedimento anche per il periodo successivo (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid.

E. 2

Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 2.1

e doc. 34-35). Ciò vale a maggior ragione se si considera, come sottolineato dal ricorrente anche in questa sede, che “ la richiesta di ricevere prestazioni assistenziali del 13.6/6.7.2023 era motivata principalmente dal venir meno, col mese di settembre 2023, di una buona parte delle prestazioni complementari AVS/AI (...), con effetto al 1° settembre 2023 ” e che quindi proprio l'evasione della richiesta di prestazioni Las da settembre 2023 aveva, per RI 1, maggior importanza (cfr. supra consid. 1.8. e doc. I). Inspiegabile, a fronte della pretesa ignoranza circa l'esistenza della seconda decisione dell'USSI, risulta l'analogo silenzio e la mancanza di solleciti all'USSI ai fini dell'evasione della richiesta di prestazioni per settembre 2023 nel periodo dal 12 ottobre 2023 all'emissione della decisione su reclamo del 21 marzo 2024. È infatti stato solo con il ricorso presentato - peraltro unicamente con riferimento alle prestazioni assistenziali “a far tempo dal 1.9.2023 ” (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.2.) - contro la decisione su reclamo dell'USSI di data 21 marzo 2024 che RI 1 ed il suo patrocinatore hanno lamentato per la prima volta un ritardo nell'evasione della richiesta delle prestazioni Las per settembre 2023, censurando la denegata giustizia (senza, lo si ripete, alcun previo sollecito all'amministrazione in tal senso). Silente circa la pretesa (almeno a quel momento e secondo la tesi ricorsuale) mancata emissione di una decisione per le prestazioni Las da settembre 2023 era rimasto pure lo scritto trasmesso dall'avv. RA 1 all'USSI il 14 marzo 2024 (cfr. doc 10), vale a dire poco prima di far valere che la mancata emissione di una decisione per settembre 2023 costituiva, secondo la parte della ricorrente, una denegata giustizia. Ora, a mente di questa Corte, è verosimile che, come del resto indicato dall'avv. RA 1 in prima battuta, RI 1,

ricevute mediante un singolo invio entrambe le due decisioni del 5 ottobre 2023 - che costantemente l'USSI, sin dalla duplice di data 24 giugno 2024 trasmessa a questa Corte pendente la causa 42.2024.15 (cfr. consid. 1.5.), ha sostenuto di avere inserito in un'unica busta - " non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione" (cfr. supra). In tal senso, il TCA rammenta che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora, quando se ne ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). In concreto, quindi, a mente di questa Corte a dover essere preferita è la prima versione fornita dalla parte ricorrente, secondo cui " probabilmente " RI 1 " non ha (...) realizzato " che non si trattava di due copie del medesimo provvedimento, ma di due decisioni distinte, per quanto simili. Del resto l'utilizzo del termine " doppione " conferma il fatto che una percezione visiva delle due decisioni - come anticipato identiche (quanto a layout, funzionario incaricato, data della decisione, data della domanda di prestazioni Las, motivazione e richiami normativi, indicazione dei rimedi di diritto) se non per l'indicazione temporale per la quale già si è detto e comprendenti anche elementi che non sono standard ed inseriti di default in ogni decisione resa dall'amministrazione (si pensi alla precisazione dell'USSI contenuta in entrambe nel senso che " osserviamo che il nostro Ufficio non tiene in considerazione il contratto di locazione sottoscritto con il signor _____. Ritenuto che lei risulta essere comproprietario, l'importo riconosciuto si limita ai costi effettivi della sua abitazione (valore locativo nella misura del 50%)") - vi deve essere stata e che quindi anche la decisione relativa alle prestazioni Las per settembre 2023 è, effettivamente, giunta al destinatario. Nella misura in cui la parte ricorrente pretende che la decisione per il mese di settembre di data 5 ottobre 2023 non gli è stata trasmessa, rimangono inspiegati i motivi per i quali il ricorrente, reso edotto al più tardi con la risposta di causa dell'amministrazione del 27 maggio 2024 relativa al ricorso del 6 maggio 2024 (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024 consid. 1.3.) dell'esistenza di un secondo provvedimento nei suoi confronti, pure datato 5 ottobre 2023, non ne abbia mai chiesto copia (con contestualmente domanda di restituzione del termine), sino al ricorso presentato il 31 ottobre 2024, trascorsi oltre 5 mesi nel corso dei quali quel documento era a sua disposizione sia presso questa Corte, che presso l'USSI. Ne consegue che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid.

E. 2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGa, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L’art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGa (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell’art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 2.11

La domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L’art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." L’altra condizione per l’ammissione all’assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all’art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante." Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esonero dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esonero dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del

12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). 2.12. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente, " senza attività lucrativa", beneficia di entrate mensili che, tra " _____ : fr. 712.05" e " AI + Prestazioni complementari: fr. 1'300.-" (cfr. all. a doc. II), sono di poco superiori a fr. 2'000.-. In tali circostanze, l'indigenza del ricorrente, che come visto beneficia anche delle PC, deve essere ammessa. Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022); il ricorrente si trova in una situazione d'indigenza, la vertenza, in questo caso, non era sin dall'inizio priva di esito favorevole e l'interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare giustificato. Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).

E. 3

È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)." L'art. 11 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede: " I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." Ai sensi dell'art. 12 Lptca, relativo all'osservanza dei termini: " 1 Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un'autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. 2 L'autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni." L'art. 13 cpv. 1 Lptca enuncia che il termine legale non può essere prorogato. L'art. 38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del

destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell'8 luglio 2014). L'invio contro firma del destinatario si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52). Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9 ; DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti; STF 8C_554/2023 del 16 gennaio 2024). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; STF 6B_30/2020 del 6 aprile 2020; STF 6B_1212/2020 del 9 febbraio 2021). 2.4. In concreto, l'USSI fa valere che la seconda decisione del 5 ottobre 2023, relativa alle prestazioni per il periodo da settembre 2023, è stata intimata al ricorrente mediante il medesimo invio con il quale gli è stato trasmesso l'altro provvedimento, sempre del 5 ottobre 2023, relativo, invece, al periodo giugno-agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.7. e 1.9.). Provvedimento, quest'ultimo, che il ricorrente non contesta di avere ricevuto, avendolo peraltro impugnato tempestivamente con reclamo del 12 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.8. e 1.10.). Il legale di RI 1 pretende, invece in questa sede, che il secondo provvedimento del 5 ottobre 2023, al suo assistito, non sarebbe, invece, nemmeno stato notificato, rilevando che l'amministrazione non sarebbe in grado, contrariamente all'onere che le incomberebbe in tal senso, di provare il contrario, e meglio che quella busta contenesse non una, ma due decisioni (cfr. supra consid. 1.8.). Ora, se è vero che per costante dottrina e giurisprudenza, l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale e che pertanto, se, in concreto,

l'amministrazione non è in grado di fornirne la prova, dovrebbe di principio sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. supra consid. 2.3.), è altrettanto vero che, nel caso di specie, l'invio in quanto tale è giunto senza dubbio alcuno al ricorrente, tanto che il medesimo si è opposto alla decisione relativa alle prestazioni per il periodo da giugno ad agosto 2023. Oggetto del contendere è, dunque, la sola questione di sapere se in quella busta ci fossero una o due decisioni rese dall'USSI, il medesimo giorno, e quindi il 5 ottobre 2023, sulla base della stessa domanda di prestazioni Las, depositata il 13 giugno 2023, dal medesimo soggetto. Al rigo questa Corte rileva, innanzitutto, che all'amministrazione non incombe nessun obbligo di notificare due decisioni mediante due invii separati, di modo che la trasmissione al ricorrente dei due provvedimenti in un'unica busta non è di per sé censurabile. A mente di questo Tribunale, occorre poi rilevare che l'avv. RA 1, diversamente da quanto ha fatto valere nella presente vertenza, in un primo momento e nell'ambito della causa di cui all'inc. TCA 42.2024.15, ha indicato, trattandosi alla decisione del 5 ottobre 2023 relativa al periodo da settembre 2023, che " il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione, sempre che quella "ulteriore decisione" sia stata effettivamente intimata ", ciò che ha prudenzialmente contestato essere stato il caso (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.4. e 2.1.; supra consid. 1.5.). Il patrocinatore dell'assicurata ha fatto valere di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del secondo provvedimento emesso nei confronti del proprio assistito unicamente a seguito della ricezione della risposta di causa resa dall'USSI nell'ambito della causa di cui all'inc. 42.2024.15. Laddove il termine " doppione " indica l'uguaglianza di due oggetti, questa Corte rileva che effettivamente, in concreto, le prime due pagine delle due decisioni del 5 ottobre 2023 appaiono identiche nella forma e nel contenuto, differendo unicamente per quanto riguarda l'indicazione del lasso temporale cui si riferiscono, e meglio la prima indicando " per il periodo giugno – agosto 2023 " e la seconda " a partire dal mese di settembre 2023 " (cfr. doc. 24 e 27). Le rispettive allegate tabelle di calcolo, identiche per impostazione, differiscono, invece, per alcune cifre tra quelle indicate (cfr. doc. 25-26 e 28-29). Nel prosieguo già della causa 42.2024.15, invece, il legale del ricorrente non ha più menzionato la possibilità di uno scambio della seconda decisione per un doppione della prima, facendo, anzi, poi valere che RI 1 avrebbe " sempre riconfermato di non aver ricevuto 2 decisioni, bensì una sola, ossia quella impugnata " (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.6.). Infine, nell'ambito della presente vertenza, questa volta senza fare accenni ad un eventuale scambio della seconda decisione per un " doppione " della prima, la parte ricorrente afferma che " in realtà, RI 1 ha ricevuto un'unica decisione, quella che impugnò subito, e nessun'altra " (cfr. supra consid.

E. 6

pag. 221 con riferimenti) la decisione del 5 ottobre 2023 resa dall'USSI e relativa alle prestazioni Las da settembre 2023 è stata intimata al ricorrente unitamente a quella, di medesima data, inerente le prestazioni per il periodo giugno-agosto 2023, impugnata il 12 ottobre 2023. Per tale motivo, questo Tribunale ritiene che il termine di 30 giorni per impugnare anche il provvedimento che si pronunciava sulle prestazioni per settembre 2023 è iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno seguente, e quindi il 13 ottobre 2023, giungendo a scadenza il successivo 11 novembre 2023. Il reclamo interposto contro la decisione del 5 ottobre 2023 relativa alle prestazioni Las da settembre 2023 è, pertanto, da considerarsi tardivo. 2.5. Va ora esaminato se l'insorgente può prevalersi della restituzione del termine. L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo

stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la "restituzione in termini". Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_7287/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003). 2.6. Nella presente evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 5 ottobre 2023 relativa alle prestazioni da settembre 2023. In effetti, il fatto che il ricorrente non abbia "realizzato" che quanto trasmessogli il 5 ottobre 2023 non erano una decisione - in concreto per le prestazioni Las del periodo da giugno ad agosto 2023 - ed il suo "doppione", ma due decisioni distinte, non costituisce una valida ragione che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso. L'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a quanto trasmessogli dall'USSI e dimostrarsi più diligente, ciò che gli avrebbe permesso di rendersi conto, sin dal principio, che le decisioni emesse nei suoi confronti erano due, non una, riferite a prestazioni Las per periodi distinti e meglio come emerge dalle indicazioni temporali sottolineate dall'amministrazione nei due provvedimenti, e di impugnarle entrambe tempestivamente.

2.7. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 23 settembre 2024 deve essere confermata. 2.8. Quanto, infine, alle richieste ricorsuali relative, da una parte, all'intimare all'USSI " di produrre la "seconda" decisione del 5.10.2023, con cui nega la concessione di prestazioni assistenziali dal 1° settembre 2023 ", e, d'altra parte, al notificare la stessa " al ricorrente con un congruo termine per presentare osservazioni " (cfr. supra consid. 1.8.) il TCA ribadisce che al più tardi allorquando gli è stata notificata la risposta di causa relativa all'inc. TCA 42.2024.15, anche il legale è venuto a conoscenza dell'emissione, sempre in data 5 ottobre 2023, di un secondo provvedimento, inerente le prestazioni assistenziali per il periodo da settembre 2023. La parte ricorrente, non solo non ha chiesto l'accesso agli atti presso questo Tribunale pendente la causa 42.2024.15, ma nemmeno ha chiesto di ricevere copia di quell'atto, né postulato l'accesso agli atti presso l'USSI, cui l'incarto era stato trasmesso da questa Corte proprio perché verificasse la tempestività del reclamo del 13 giugno 2024, né ha richiesto al TCA l'accesso agli atti nell'ambito della presente vertenza. La decisione del 5 ottobre 2023 relativa al periodo da settembre 2023 è, quindi, stata a disposizione della parte ricorrente presso questa Corte tanto in occasione della causa 42.2024.15, quanto della presente ed in nessun caso il ricorrente ha postulato l'accesso agli atti formanti l'incarto. L'Alta Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso che la persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un'altra era al corrente della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona fede (STF 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell'11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; STF 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti). 2.9. Da ultimo, questa Corte rammenta che il ricorrente, qualora ritenga di postulare nuovamente la concessione dell'assistenza sociale, potrà (ed avrebbe già potuto) farlo, formulando una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg. Las) e dalla Laps (art. 11 Reg. Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune, dove sarà fissato un appuntamento con lo Sportello Laps.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.